

Promemoria per i collaboratori sull'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia

Sulla base della LAMal (Legge sull'assicurazione malattie)

Siete assicurati tramite contratto collettivo del vostro datore di lavoro contro le conseguenze di un'incapacità al lavoro dovuta a malattia. Nel presente promemoria sono riportate le informazioni più importanti sulla vostra copertura assicurativa.

Prestazioni assicurative

Quali sono le basi giuridiche?

Il vostro datore di lavoro è tenuto per legge a continuare a versarvi il salario in caso di malattia per un periodo di tempo limitato. La durata e l'ammontare di questa continuazione del pagamento del salario varia a seconda degli anni di servizio, della regione e delle disposizioni del contratto di lavoro. Il datore di lavoro è libero di stipulare un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia per tutelarsi dalle conseguenze finanziarie derivanti da questo obbligo.

Che cosa è assicurato?

Avete diritto a un'indennità giornaliera nel caso in cui vi venga attestata dal medico un'incapacità al lavoro pari o superiore al 25 per cento dovuta a una malattia o a una gravidanza. Tale indennità vi viene versata proporzionalmente per ogni giorno civile a seconda del grado d'incapacità al lavoro.

Cosa bisogna fare in caso di malattia?

In caso di malattia informate immediatamente il vostro datore di lavoro. Se nel vostro caso dovesse essere necessario intraprendere ulteriori passi, provvederemo a informare voi o il vostro datore di lavoro a tempo debito.

Disposizioni importanti

Comunicazioni

Il vostro datore di lavoro ha l'obbligo di informarvi sui contenuti fondamentali del contratto d'assicurazione, sulle sue modifiche e sul suo scioglimento.

Sovrindennizzo/compensazione

In base alle disposizioni, un'assicurazione d'indennità giornaliera non deve darvi diritto, in caso di incapacità al lavoro totale o parziale, a un ammontare delle prestazioni superiore alla perdita di guadagno assicurata. Un sovrindennizzo sussiste sempre quando l'importo totale che ricevete sotto forma di prestazioni da diverse assicurazioni è superiore a quanto avreste percepito se foste stati sani. Qualora sussista un tale sovrindennizzo, Helsana ha il diritto di ridurre proporzionalmente le indennità giornaliere.

Pagamento

In genere, Helsana versa la vostra indennità giornaliera direttamente al vostro datore di lavoro. A sua volta, questi è tenuto a versarvi tali prestazioni.

Obblighi degli assicurati

Notifica e obblighi in caso di prestazione

Avete diritto a percepire le prestazioni d'indennità giornaliera in caso di comprovata incapacità al lavoro e di conseguente perdita di guadagno. In caso di malattia informate immediatamente il vostro datore di lavoro. Il diritto alle prestazioni può essere ritardato o decadere del tutto qualora comuniciate la malattia tardivamente o non siate in possesso di un certificato medico.

Il vostro diritto a prestazioni sussiste solo a condizione che vi sottoponiate al trattamento medico necessario. Dovete inoltre presentare un certificato medico ogni mese.

Per elaborare il vostro caso, abbiamo bisogno di una vostra procura, che ci permette di accedere ai dati di rilevanza medica. Helsana utilizzerà questi dati solo per trattare il vostro caso. Godrete della piena protezione prevista dalla Legge federale sulla protezione dei dati e dalle direttive in tale materia di Helsana.

Vi preghiamo di informare Helsana al più tardi con un preavviso di 5 giorni se vi recate all'estero per eventuali trattamenti, cure, parto o in vacanza. Dovete inoltre presentare un certificato medico che attesti che il soggiorno all'estero non compromette il processo di guarigione. Il diritto alle prestazioni viene mantenuto in toto durante il soggiorno all'estero soltanto previa segnalazione a Helsana.

Annuncio assicurazione per l'invalidità

Coordiniamo il vostro caso di prestazione insieme all'assicurazione per l'invalidità. Al più tardi dopo 120 giorni riceverete da noi il modulo di annuncio. Vi preghiamo di compilarlo accuratamente e di rispedircelo quanto prima. Se avete bisogno di aiuto non esitate a contattarci.

Violazione dell'obbligo di collaborare

Le prestazioni assicurative possono essere ridotte a titolo temporaneo o permanente o rifiutate qualora violate gli obblighi previsti. Tali pregiudizi giuridici non producono effetti se potete dimostrare di non avere colpa o che l'inadempienza non influisce sulle prestazioni.

Fine della copertura assicurativa

Motivazioni che determinano la fine della copertura assicurativa

La vostra protezione assicurativa di cui godete in virtù del presente contratto si estingue nelle seguenti situazioni:

- in caso di risoluzione del contratto assicurativo;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- al compimento del 65° anno d'età;
- in caso di trasferimento del domicilio all'estero. Sono esclusi da tale limitazione i lavoratori che continuano a essere soggetti all'assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie.

Passaggio all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale

Se il contratto di lavoro viene sciolto, potete passare entro 3 mesi dopo la risoluzione del rapporto di lavoro all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale di Helsana. In tal caso non è previsto un esame dello stato di salute.

Non è possibile usufruire di questo diritto di passaggio nei seguenti casi:

- abitate all'estero, a meno che non continuiate a essere soggetti all'assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie;
- avete già compiuto 65 anni;
- cambiate posto di lavoro e passate all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera del nuovo datore di lavoro;
- il contratto viene proseguito presso un nuovo assicuratore nell'ambito di un accordo di libero passaggio;
- le vostre prestazioni nel contratto collettivo sono esaurite per un'incapacità al lavoro del 100 per cento.

Avete domande?

In caso di domande in merito alle presenti istruzioni e alle condizioni generali d'assicurazione vigenti potete rivolgervi al vostro datore di lavoro oppure chiamarci direttamente al numero 0844 80 81 88, lun-ven, 8-12 / 13-17.

Helsana Assicurazioni SA

Casella postale
8081 Zurigo
[helsana.ch/aziende](https://www.helsana.ch/aziende)